

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 maggio 2006 - Deliberazione N. 641 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile del Forum Regionale Ormel - **P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 3.7 Azione C - Borse di studio a.a. 2003-2004 - D.G.R. n° 509 del 02/04/2004 pubblicata sul BURC n° 22 del 03/05/2004, Programma per l'assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a master e corsi di perfezionamento post laurea a.a. 2003-2004 (azione C - Misura 3.7 P.O.R. Campania 2000-2006). Giudizio innanzi T.A.R. Campania. Programmazione delle risorse.**

PREMESSO che

- con D.G.R. n° 509 del 02.04.2004, pubblicata sul BURC n. 22 del 03/05/04, è stato approvato il Programma per l'assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a master e corsi di perfezionamento post laurea (azione C - Misura 3.7 P.O.R. Campania 2000-2006) Anno Accademico 2003-2004;

- sul BURC n. 26 del 24/05/2004 è stato pubblicato il relativo Avviso pubblico approvato con D.D. n. 8 del 12/05/2004;

- alla scadenza del bando (23/06/2004) sono pervenute n° 667 domande di contributo da parte dei soggetti interessati oltre a ulteriori 20 domande pervenute fuori termine;

- con Decreto Dirigenziale n° 19 del 21/09/2004 e n° 20 del 28/09/2004 è stato nominato il Comitato di Valutazione per l'esame delle domande di finanziamento di Borse di studio relative all'Anno Accademico 2003-2004, costituito da funzionari regionali;

- con il D.D. n. 1 del 17/02/05, pubblicato sul B.U.R.C. n. 13 del 21/02/02, è stato preso atto delle risultanze della valutazione effettuata dal Comitato all'uopo costituito, tenuto conto degli ulteriori approfondimenti svolti dall'Ufficio relativamente ad alcune tipologie di Master, ed è stato preso atto della graduatoria delle domande ritenute "ammissibili al finanziamento", di quelle ritenute "ammissibili al finanziamento con riserva" distinti per sesso e per ambito di svolgimento delle attività corsuali, e di quelle "non ammesse al finanziamento" con la relativa motivazione;

- le domande di N. 11 candidati frequentanti il Master in giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sono risultati, nella graduatoria di cui sopra, all'Allegato 9 del citato D.D. n. 1 del 17/02/05 "non ammesse al finanziamento" con la motivazione

RIENTRANTE NEI "CORSI DI PREPARAZIONE PER CONCORSI DI ABILITAZIONE" ART.3 ULTIMO CAPOVERSO DELL'AVVISO PUBBLICO;

- gli 11 candidati di cui sopra hanno presentato ricorso al TAR Campania avverso la loro esclusione dalla graduatoria degli "ammissibili al finanziamento", come meglio più avanti riportato;

- Con nota prot. n. 382922 del 04/05/2005 l'AGC Avvocatura Regionale ha trasmesso allo scrivente Settore copia del ricorso presentato in data 22/04/2005 al TAR Campania per l'annullamento, previa sospensione, del Decreto Dirigenziale n. 1 del 17/02/05 con cui si è preso atto della graduatoria delle domande di Borse di studio dei laureati iscritti a Master e corsi di perfezionamento nell'a.a. 2003-2004, in quanto nella detta graduatoria i ricorrenti sono risultati "non ammessi al finanziamento";

- Con la suddetta nota, inoltre, l'Avvocatura ha richiesto "dettagliata relazione in merito corredata di tutti i documenti ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione";

- In data 19/05/2005 con prot. n. 0436792 il Settore Politiche Giovanili, ha trasmesso all'A.G.C. Avvocatura Regionale quanto sopra richiesto;

- In data 16/06/2005 con prot. n. 0523232, l'Avvocatura Regionale trasmetteva per l'esecuzione al Settore Politiche Giovanili, l'ordinanza del TAR Campania Sez. NA VI n. 1670 del 23/05/05, inerente al giudizio in oggetto, di cui si riporta il dispositivo:

"rilevato che, ad un primo esame, il ricorso appare fondato; considerato, infatti che le borse di studio sono da erogare, secondo il bando regionale, per profili professionali ad alta qualificazione con riferimento a master post-laurea, che tale sembra la natura del corso di giornalismo de quo, ritenuto che sussistano le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione".

- In data 20.01.06 il Settore intestato riceveva nota protocollata con il numero 59521, con la quale l'Avv. di

parte sollecitava la esecuzione della ordinanza n. 1670/2005, pena la richiesta al TAR per la nomina di Commissario ad acta;

- alla luce della ordinanza di cui sopra, la procedura amministrativa di assegnazione delle borse è stata da questo Settore cautelatamente sospesa alla luce degli artt.7, comma 2, e 21 quater, comma 2, della Legge n. 241/90, considerato che non si ha ancora una pronuncia nel merito sulla vicenda, e stante la delicatezza della situazione;

- il Settore intestato ha ritenuto opportuno chiedere all'Avvocatura Regionale, con nota n. 162259 del 21/02/06, un parere sui seguenti punti:

a) se, alla luce del tenore della ordinanza in oggetto, sia corretto da parte del Settore l'aver sospeso la graduatoria in attesa del merito o se invece il settore debba già in questa fase modificare la stessa e inserire i ricorrenti;

b) se, nel caso si ritenga corretto il comportamento tenuto dal Settore di aver sospeso la procedura, alla luce della vicenda processuale e dei suoi possibili sbocchi, possa essere ritenuto opportuno porre in essere da parte di questo settore e già in questa fase atti di autotutela che intervengano sulla procedura in essere modificando la graduatoria e inserendo i ricorrenti;

c) se, nel caso si ritenga opportuno, in considerazione di un possibile esito negativo del ricorso per la Regione, che il settore intestato ponga in essere atti di autotutela che intervengano sulla procedura in essere modificando la graduatoria e inserendo i ricorrenti, il settore debba inserire in graduatoria anche i non ricorrenti che abbiano però la stessa posizione giuridica di partecipazione al Master oggetto del contendere.

- Con nota prot. n. 0264422 del 22/03/06 l'Avvocatura Regionale ha risposto ai quesiti posti dal Settore Politiche Giovanili che, tra l'altro, recita: "pare che non sussistano apprezzabili margini per un esito favorevole all'Amministrazione, e ciò in considerazione della valenza del corso in questione, quale Master universitario di II livello, emergente con evidenza dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo. Ciò posto, l'Amministrazione può valutare l'opportunità di esercitare il proprio potere di autotutela, intervenendo sui provvedimenti impugnati anche prima della pronuncia di merito, ed anzi determinando la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Va rilevato, peraltro, che, ancorché, di regola, l'Amministrazione che si determini in sede di autotutela sia tenuta, per esigenza di imparzialità e trasparenza, a non discriminare tra situazioni uguali, dall'altro l'esercizio del potere di autotutela - ai fini del quale, come è noto, non basta il presupposto della illegittimità dell'atto di secondo grado, occorrendo anche la ricorrenza di un interesse pubblico ulteriore e diverso rispetto a quello del mero ripristino della legittimità dell'azione amministrativa - trova un limite nella esigenza di non ledere configgenti interessi dei controinteressati, il cui affidamento in ordine alla esecuzione del provvedimento di primo grado viene tutelato dall'ordinamento. Tale principio impone, nella fattispecie concreta, che l'Amministrazione si astenga comunque dal modificare la graduatoria anche con riferimento ai candidati che abbiano prestato acquiescenza al provvedimento di esclusione, laddove tale scelta dovesse importare l'annullamento d'ufficio di provvedimenti favorevoli a terzi che in buona fede abbiano confidato nel riconoscimento del contributo de quo.";

* n. 4 candidati che hanno presentato domanda di contributo per la partecipazione al Master in giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa e sono stati collocati fra i "non ammessi" nella graduatoria approvata con D.D. n. 1 del 17/02/05 con la motivazione

RIENTRANTE NEI "CORSI DI PREPARAZIONE PER CONCORSI DI ABILITAZIONE" ART.3 ULTIMO CAPOVERSO DELL'AVVISO PUBBLICO, NON HANNO PRESENTATO RICORSO AL TAR;

VERIFICATO

* che gli 11 candidati di cui alla sopraccitata ordinanza del TAR Campania ed i 4 candidati, che hanno presentato domanda di contributo per lo stesso master ma che non hanno presentato ricorso al TAR, sono in possesso del requisito richiesto, ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso pubblicato sul BURC n. 26 del 24/05/04, circa il reddito familiare;

* che agli stessi è stato attribuito dal Comitato di Valutazione, a suo tempo costituito con D.D. n. 19 del 21/09/04 e n. 20 del 28/09/04, un punteggio superiore a 50, così come richiesto dall'art. 6 dell'Avviso ai fini dell'ammissibilità nella graduatoria;

RITENUTO

- necessario dunque provvedere in merito dando indirizzi al Responsabile della Misura 3.7 stabilendo che per quanto attiene al caso relativo alla ordinanza TAR Campania Sez. NA VI n. 1670 del 23/05/05, e relativa al

Master in giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa si integri la graduatoria inserendo i ricorrenti e coloro che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti, prevedendo le somme necessarie da erogare pari all'importo massimo di Euro 99.460,00, di cui Euro 72.830,00 riferito agli 11 candidati di cui all'ordinanza del TAR e Euro 26.630,00 riferiti ai 4 candidati che non hanno prodotto ricorso al TAR;

- necessario stabilire che le somme necessarie verranno prelevate dalle economie relative al 4° Bando (DGR 509/04) se accertate e alla Misura 3.7 in generale e dunque sull'UPB 22.79.216 e sul cap. 5717;

Visto :

l'art.4, comma 3, della L.R. n. 24/2005;

il parere dell'Avvocatura n. prot. 0264422 del 22/03/06;

la D.G.R. n° 509 del 02.04.2004, pubblicata sul BURC n. 22 del 03/04/04;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, e qui integralmente richiamati e fatti propri di dare i seguenti indirizzi al Responsabile della Misura 3.7 circa la procedura di cui al D.G.R. n° 509 del 02.04.2004, pubblicata sul BURC n. 22 del 03/05/04, con cui è stato approvato il Programma per l'assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a master e corsi di perfezionamento post laurea (azione C - Misura 3.7 P.O.R. Campania 2000-2006) Anno Accademico 2003-2004 :

1. per quanto attiene all'ordinanza TAR Campania Sez. NA VI n. 1670 del 23/05/05, relativa al Master in giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa, si presti acquiescenza alla stessa integrando la graduatoria e inserendo i ricorrenti e coloro che si trovano nella stessa situazione dei ricorrenti, prevedendo nella programmazione le somme necessarie da erogare pari all'importo massimo di Euro 99.460,00, di cui Euro 72.830,00 riferito agli 11 candidati di cui all'ordinanza del TAR e Euro 26.630,00 riferiti ai 4 candidati che non hanno prodotto ricorso al TAR;

2. di dare atto che le somme necessarie verranno prelevate dalle economie relative al 4° Bando (DGR 509/04) se accertate e alla Misura 3.7 in generale e dunque sull'UPB 22.79.216 e sul cap. 5717;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Giovanili e Responsabile della Misura 3.7. di provvedere con successivo decreto per gli atti conseguenti e necessari e per i necessari impegni di spesa, previo acquisizione del visto del Dirigente del Servizio Economico Finanziario dell'AGC 17 - Settore 05 - Servizio 01. Gli atti andranno altresì sottoposti per competenza all'Autorità di Gestione del FSE Coordinatore dell'AGC 17 per la repertoriazione;

4. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, all'AGC17, al Settore Politiche Giovanili, ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet www.regione.campania.it.

Il Segretario
Di Lello

Il Presidente
Bassolino